

dello Stato ed i confini delle provincie; di formare piani di pubblica educazione; d'accordare ricompense a quelli che hanno reso grandi servigi alla nazione, e privilegi esclusivi per un tempo determinato agli autori od inventori di cose utili.

Sezione V. *Del potere esecutivo.* Il potere esecutivo della nazione sarà conferito ad un solo individuo col titolo di *presidente della repubblica Argentina*. Dovrà egli avere le qualità necessarie per essere senatore. Prima d'entrare nell'esercizio della sua carica giurerà dinanzi a Dio e sui santi Evangelii d'eseguire fedelmente i doveri che gli sono imposti; di difendere la religione cattolica; di conservare l'integrità e l'indipendenza della repubblica osservando fedelmente la costituzione.

Il presidente rimarrà in carica per cinqu'anni e non potrà allo spirare di questi cinqu'anni essere rieletto.

In caso d'infermità, d'assenza, di morte, di rinunzia o destituzione sarà surrogato dal presidente del senato.

Il presidente sarà eletto nel modo seguente: si nominerà nella capitale una giunta di quindici elettori nella capitale ed una in ciascheduna provincia, nella stessa forma come per l'elezione dei senatori. Riunita quattro mesi prima dell'espiro delle funzioni del presidente, essa voterà per ballottazione; quegli che avrà riunito due terzi dei voti sarà proclamato presidente.

Nella qualità di capo dell'amministrazione generale della repubblica, il presidente fa pubblicare ed eseguire le leggi ed i decreti del congresso ch'egli convoca all'epoca stabilita dalla costituzione. Egli è capo supremo delle forze di terra e di mare, ma non può comandarle in persona senza l'autorizzazione speciale del congresso, data mediante due terzi dei voti di ciascheduna camera; stipula trattati di pace, d'amicizia e d'alleanza; elegge e destituisce i ministri secretarii di stato; e nomina, ugualmente coll'approvazione del senato, gli ambasciatori, i ministri plenipotenziarii, gl'inviati ed i consoli generali.

*Ministri secretarii.* Vi saranno cinque ministri secretarii, cioè: ministro di stato, degli affari esteri, della guerra, della marina e delle dogane.